



CCPL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, COMUNI, CASE DI RIPOSO, COMUNITÀ COMPrensoriali, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE, ISTITUTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE, AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO DI BOLZANO E MERANO E PER LE AREE DIRIGENZIALE, MEDICA E VETERINARIA

(settore pubblico impiego)

Destinatari

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui all'accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell'accordo 20 novembre 1998, dagli accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche.

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24% (18% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori assunti dal 01.01.2001:	1,24% (18% TFR) ⁴	1%	2% ⁶	
+ inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24% (18% TFR) ⁴	1%	1%	
+ non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24% (18% TFR) ⁴	1%	1%	

1. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). In prima applicazione per l'anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1° gennaio 2017, questa si applica ai versamenti contributivi e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell'aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. L'aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell'importo massimo deducibile. La deduzione della contribuzione spetta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. L'aderente che opti per il versamento di contributi non deducibili dal reddito da lavoro dipendente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, calolerà il 12% del reddito complessivo per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti (e precedentemente non dedotti direttamente dal datore di lavoro), sempre nel rispetto del limite massimo di 5.164,57 Euro.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 5)

4. Ai sensi dell'art. 22 ("Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare") della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 "[...] In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio [...]".
5. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.
6. Ai sensi dell'art. 76 ("Progressione professionale") del vigente Contratto collettivo intercompartimentale "[...] nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore [...]" L'anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).